



Unione dei Comuni

dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinias

Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M. Coghinias – Sedini - Tergu

sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902

Tel. 079564500 fax 079563156 E mail unione.anglona@tiscali.it -
www.unioneanglona.it

CONVENZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 267/2000, TRA I COMUNI DI BULZI, CHIARAMONTI, ERULA, LAERRU, MARTIS, NULVI, OSILO, PERFUGAS, SANTA MARIA COGHINAS, SEDINI E TERGU PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DAL COMMA 534 E SEGUENTI DELLA L. N. 234/2021.

PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA 2022

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____

Premesso che i seguenti Comuni, tutti facenti parte dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas, quì rappresentati dai rispettivi Rappresentanti legali, intervengono in forza di provvedimenti autorizzativi adottati dai rispettivi Consigli Comunali, le cui deliberazioni si intendono parti integranti della presente convenzione seppur non materialmente allegate alla stessa:

Comune di Bulzi, indicato e nominato in tutte le deliberazioni come Comune capo convenzione, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Chiaramonti, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Erula, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Laerru, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Martis, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Nulvi, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Osilo, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Perfugas, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Santa Maria Coghinas, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Sedini, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Comune di Tergu, aderente alla presente gestione associata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ in data __/__/____, dichiarata immediatamente eseguibile, qui rappresentato dal Sindaco _____;

Avuto riguardo della Legge 30/12/2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, che all'art. 1 dispone:

Comma 534: Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Comma 535: Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Comma 536: Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022. La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che può essere relativa a:

1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

3) mobilità sostenibile;

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale è chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.

Preso atto che è possibile assicurare la partecipazione degli Enti in oggetto secondo quanto disposto dal comma 535, lett. a) art. 1 della richiamata Legge 234/2021;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il quale testualmente dispone:

Articolo 30 Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*

Considerato che i sopra menzionati, a seguito di opportuni incontri, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi al fine di presentare istanza per ottenere contributi di cui al comma 536 e seguenti;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'esercizio da parte dei comuni qui costituiti delle azioni delineate nei commi 534, 535, 536 dell'art. 1 della legge 30/12/2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Tali azioni, compresa l'adozione di tutte le misure e provvedimenti ritenuti necessari, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale dei comuni qui costituiti.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione esplicherà i propri effetti fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente a quanto in oggetto e non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dagli enti qui costituiti.

La convenzione si scioglie automaticamente nel caso in cui i progetti che verranno presentati non saranno approvati e finanziati.

Art. 3 - Delega delle funzioni

Gli enti qui costituiti individuano il Comune di Bulzi come comune capofila o capo-convenzione delegandone gli organi competenti all'assunzione di ogni deliberazione o determinazione e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali a quanto in oggetto. Il Comune di Bulzi è quindi individuato quale soggetto attuatore unico degli interventi di cui alla presente convenzione.

Art. 4 - Progettazione degli interventi e delle azioni di gara

Il Comune di Bulzi, come capofila o capo-convenzione, mediante i propri organi e i propri Responsabili di Servizio approverà tutti i progetti e adotterà tutti i provvedimenti necessari alla loro realizzazione e gestione, compresi i relativi atti di gestione della spesa e delle relative entrate derivate da finanziamenti ottenuti nell'ambito delle normative in oggetto.

Art. 5 – Responsabile del Procedimento

Prima dell'adozione di progetti o di relativi piani finanziari, escludendo le azioni e i provvedimenti di dettaglio che rimangono di esclusiva competenza del comune capo-convenzione, il RUP individuato nel personale del Comune di Bulzi procederà alla trasmissione dei progetti al Comune nel cui territorio ricade l'intervento, dove tale progetto sarà sottoposto alla preventiva approvazione dell'organo competente. Tale approvazione conterrà altresì l'esplicita autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

Art. 6 - Quantificazione delle risorse finanziarie

Il Comune capofila approverà sia i progetti che i relativi piani finanziari e troverà le risorse per dette azioni esclusivamente nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle norme in oggetto.

Qualora si rendano necessarie ulteriori spese, queste saranno poste a capo del Comune nel cui territorio ricadrà l'intervento oggetto di finanziamento.

Nel limite complessivo del finanziamento massimo richiedibile, pari ad € 5.000.000,00, gli Enti sottoscrittori concordano di ripartire le somme nella seguente misura:

- Comune di Bulzi: €. 454.545,45;
- Comune di Chiamonti: €. 454.545,45;
- Comune di Erula: €. 454.545,45;
- Comune di Laerru: €. 454.545,45;
- Comune di Martis: €. 454.545,45;
- Comune di Nulvi: €. 454.545,45;
- Comune di Osilo: €. 454.545,45;
- Comune di Perfugas: €. 454.545,45;
- Comune di Santa Maria Coghinas: €. 454.545,45;
- Comune di Sedini: €. 454.545,45;
- Comune di Tergu: €. 454.545,45;

In caso di finanziamento inferiore, si procederà ad una rimodulazione proporzionale degli importi sopra indicati.

Il Comune Capofila non potrà anticipare somme attingendo alle proprie disponibilità di cassa.

Qualora necessario, a richiesta del comune Capofila, per la realizzazione delle opere ricadenti nei propri territori i comuni sottoscrittori si impegnano a disporre anticipazioni di cassa infruttifere a favore del comune capofila, il quale disporrà la restituzione delle anticipazioni erogate dai comuni non appena il Ministero provvederà all'accredito delle somme.

Art. 7 - Ritiro anticipato delle deleghe conferite. Recesso

Qualora qualsiasi ente aderente intenda ritirare le deleghe conferite durante la vigenza della presente Convenzione per proprie determinazioni, resta a carico dell'ente medesimo, l'onere relativo a quanto già impegnato, nonché la quota parte computabile delle attività integrate in atto, secondo quanto previsto al precedente articolo, se il recesso dell'ente comporta la perdita del finanziamento gli altri enti aderenti potranno rivalersi sull'ente che recede dalla convenzione per eventuali danni.

Comune di Bulzi

Comune di Chiamonti

Comune di Erula

Comune di Laerru

Comune di Martis

Comune di Nulvi

Comune di Osilo

Comune di Perfugas

**Comune di Santa Maria
Coghinas**

Comune di Sedini

Comune di Tergu

SCHEMA